



Direzione Coordinamento Operativo Portuale

IL DIRETTORE
Gianandrea Todesco

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI NEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI NEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE.....	1
Art. 1 – Oggetto della concessione	2
Art. 2 – Ambito della concessione	3
Art. 3 – Cauzione, canone e copertura assicurativa	3
Art. 4 – Durata della concessione	4
Art. 5 – Obblighi.....	4
Art. 6 – Costi del servizio	5
Art. 7 – Caratteristiche tecniche dei mezzi e loro dotazioni	6
Art. 8 – Tutela del personale dipendente	6
Art. 9 – Norme di sicurezza.....	7
Art. 10 – Controversie	7
Art. 11 – Prestazioni e servizi non previsti dal Capitolato	7
Art. 12 – Produttore dei rifiuti	8
Art. 13 – Penali	8
Allegati al presente Capitolato:	8

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione, affidata ai sensi dell'art. 6, comma 10 della L 84/1994, ha per oggetto l'erogazione del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Si tratta di un servizio d'interesse generale funzionale a garantire la compatibilità delle attività portuali con l'ecosistema lagunare, in ottemperanza alle norme vigenti in tema di antinquinamento, e alle pertinenti direttive dell'Unione Europea.

Oggetto del servizio di disinquinamento e pulizia sono:

- rifiuti galleggianti e semisommersi, solidi, organici e inorganici di qualsiasi natura e consistenza (compresi i monconi di briccola), pericolosi per la navigazione e nocivi per l'ambiente;
- idrocarburi e sostanze oleose in genere, sversati in mare da navi (durante le operazioni portuali e durante la navigazione), o da scarichi industriali.

Le prestazioni del servizio in questione si articolano in:

- a) pattugliamento;
- b) disinquinamento;
- c) raccolta;
- d) smaltimento.

a) Pattugliamento

Il servizio, copre i soli specchi acquei portuali delle sezioni di Marittima e di Marghera indicate nel presente Capitolato (art. 2), in particolare nelle zone fronteggianti gli ormeggi dati in concessione ai terminal portuali, e consiste in:

- perlustrazione finalizzata all'identificazione di rifiuti galleggianti e semisommersi;
- contestuale pulizia, cioè raccolta dall'acqua dei rifiuti individuati.

Ciascun pattugliamento ha una durata di:

- 5 ore ciascuno per la sezione di Marghera;
- 3 ore ciascuno per la sezione di Marittima.

Deve essere svolto il seguente numero di pattugliamenti/anno, suddivisi nei dodici mesi (con un numero minimo di 1 uscita a settimana);

- 56 pattugliamenti per la sezione di Marghera;
- 12 pattugliamenti per la sezione di Marittima.

In caso di mutate esigenze o di alterata distribuzione dei traffici tra le sezioni portuali, l'Autorità di Sistema Portuale potrà richiedere una diversa modulazione del servizio.

b) Disinquinamento

Il servizio consiste nell'intervento, su richiesta dell'impresa responsabile o della nave, oppure dell'Autorità Marittima, di disinquinamento degli specchi acquei da idrocarburi e altre sostanze oleose e flottanti in genere sversate:

- durante la navigazione;
- nel corso delle operazioni portuali;
- dagli scarichi industriali situati lungo le sponde;
- a seguito di eventi accidentali.

Il servizio di disinquinamento si articola nelle seguenti fasi:

1. arrivo nella zona oggetto di inquinamento;
2. individuazione della fonte dell'inquinamento;
3. segregazione, se necessario, della zona e della fonte;
4. raccolta dell'inquinante.

Le attività di disinquinamento hanno la assoluta precedenza rispetto a quelle di pattugliamento o di raccolta (punti a. e c.) che, in caso di eventuale concomitanza, possono essere parzialmente o integralmente sospese.

c) Raccolta

Il servizio consiste nell'intervento, su richiesta dell'Autorità Marittima, di ricerca e rimozione di briccole o altri oggetti galleggianti e semisommersi che risultino pericolosi per la navigazione e per l'ambiente.

d) Smaltimento

Il servizio consiste in:

- trasporto;
- stoccaggio;
- conferimento presso discariche o stazioni di trattamento autorizzate;

dei rifiuti e degli inquinanti recuperati nello svolgimento delle prestazioni sopra elencate.

Art. 2 – Ambito della concessione

L'ambito della concessione comprende esclusivamente gli accosti e i canali portuali inclusi nella circoscrizione territoriale del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, come individuati nelle planimetrie allegate, e comprende le zone sottoelencate:

- a) **sezione di Marittima** (accosti di Marittima, Santa Marta, San Basilio, pontile ex Adriatica, parco briccole di punta della Salute, San Biagio, Cà di Dio e Riva Sette Martiri);
- b) **sezione di Marghera** (accosti dell'area commerciale e industriale di Marghera, Fusina e porto San Leonardo);
- c) **sezione di Chioggia** (accosti delle aree di Isola Saloni e di Val da Rio).

Previa esplicita autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, il concessionario è tenuto a intervenire anche al di fuori di tali limiti se si rendesse necessario rimuovere inquinanti o detriti che, per effetto delle correnti, potrebbero raggiungere rapidamente l'ambito portuale.

Qualsiasi altro intervento al di fuori di tali zone, anche se richiesto dall'Autorità Marittima, non rientra nell'ambito della presente concessione.

Art. 3 – Cauzione, canone e copertura assicurativa

Il rilascio della concessione è subordinato a:

- pagamento di un **canone annuale** pari a € 3.000,00 (versato all'inizio di ogni anno di vigenza della concessione);
- versamento di un **deposito cauzionale** pari al dieci per cento (10%) dell'importo complessivo del servizio oggetto di concessione (anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa secondo le modalità di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i.);

- assunzione degli oneri derivanti dalla stipula, a favore dell'Autorità di Sistema Portuale, di una **polizza assicurativa RC** per danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, con un massimale almeno pari a € 3.000.000,00.

Art. 4 – Durata della concessione

La durata della concessione per il servizio oggetto del presente Capitolato è di 36 (trentasei) mesi, rinnovabili per ulteriori 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data dell'aggiudicazione definitiva della gara.

Art. 5 – Obblighi

Nell'esecuzione del servizio, il concessionario deve:

- rispettare le norme tecniche riportate nel presente Capitolato;
- tendere alla buona riuscita delle prestazioni nel rispetto della normativa vigente in materia;
- assoggettarsi alle necessità del traffico portuale, alle indicazioni eventualmente formulate dalle imprese terminaliste e, in particolare, alle prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- designare un proprio rappresentante al quale competano tutte le responsabilità connesse all'espletamento del servizio, nonché un responsabile della protezione e della prevenzione come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- predisporre presso la sede operativa un recapito telefonico costantemente contattabile e un collegamento radio con i mezzi operativi;
- attivare un servizio di pronto intervento nell'arco delle 24 ore dei giorni feriali e festivi, al fine di intervenire nel caso di inquinamento da idrocarburi o nel caso venga richiesta la rimozione di oggetti galleggianti che comportino pericolo per la navigazione;
- iniziare le operazioni di recupero e bonifica entro 60 minuti dalla segnalazione dell'evento inquinante o dalla richiesta di rimozione degli oggetti galleggianti;
- avere alle proprie dipendenze personale di provata capacità professionale, adeguato alle necessità connesse all'esecuzione delle prestazioni e in possesso delle necessarie autorizzazioni per operare in ambito portuale;
- disporre di adeguati mezzi di trasporto e attrezzature per l'intera durata della concessione, dei quali deve certificare e garantire l'idoneità, e per i quali deve rispondere di tutti gli inconvenienti derivanti da eventuali carenze tecniche;
- ormeggiare i mezzi operativi in ambito portuale, suddivisi tra le sezioni di Marittima-Marghera e quella di Chioggia;
- garantire in qualsiasi momento la disponibilità di almeno un mezzo operativo adeguato alla tipologia di intervento;
- impegnarsi ad integrare prontamente, mediante l'utilizzo di mezzi di riserva, quelli fermi per avaria;
- mantenere attivo il sistema AIS (Automatic Identification System) delle imbarcazioni durante lo svolgimento delle attività, ai fini della sicurezza della navigazione e per consentire il monitoraggio di quanto svolto.

Per quanto riguarda la fatturazione, il concessionario deve:

- rendicontare mensilmente all'Autorità di Sistema Portuale i pattugliamenti e gli interventi eseguiti;
- allegare alle fatture la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.

Il concessionario deve, inoltre:

- mantenere per l'intera durata della concessione l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti per le categorie interessate al servizio;
- attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti previsti dalla normativa, in quanto produttore dei rifiuti generati dalle attività oggetto della presente concessione;
- indicare gli impianti di smaltimento/recupero presso i quali saranno conferiti i rifiuti solidi o liquidi, specificando presso quale sito saranno conferiti gli idrocarburi eventualmente risultanti dalla decantazione in omologate cisterne come previsto dalla normativa vigente;
- eseguire presso laboratori specializzati tutte le analisi chimiche atte a stabilire classificazione e codice di identificazione dei rifiuti sversati in mare da sconosciuti, per permetterne la formale identificazione e l'applicazione delle sanzioni e delle spese;
- adottare tutti i procedimenti e le opere atte a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché atte a evitare danni a beni pubblici e privati;
- assumersi la responsabilità per i danni di qualsiasi natura causati nei confronti del proprio personale o di terzi, tenendo indenne l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;
- informare tempestivamente l'Autorità di Sistema Portuale (al numero telefonico dedicato alle emergenze: 0415334545) e l'Autorità Marittima in caso di individuazione, nelle acque portuali, di idrocarburi o altre sostanze inquinanti (l'Autorità Marittima avvierà l'istruttoria per l'individuazione della responsabilità, anche ai fini della eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria e della determinazione delle spese per l'immediata bonifica a carico del responsabile del danno ambientale).

Il servizio non può essere sospeso senza previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, pena l'escussione della fideiussione e la risoluzione del contratto. L'Autorità di Sistema Portuale ha altresì facoltà di promuovere ogni altra azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'arbitraria sospensione del servizio o dall'inosservanza delle disposizioni.

Per l'adempimento degli obblighi sopra riportati concernenti lo scambio di informazioni e documenti, anche ai fini del controllo della regolare esecuzione del servizio e della relativa contabilità, il concessionario dovrà utilizzare un applicativo web che sarà messo a disposizione dall'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 6 – Costi del servizio

I costi del servizio di cui all'art. 1 sono ripartiti come segue:

1) a carico delle imprese portuali che hanno accosti in concessione:

- a) pattugliamento periodico con contestuale pulizia degli specchi acquei (la ripartizione dei costi sarà regolamentata da un'apposita Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale) e relativo smaltimento;

2) a carico dell'impresa o della nave responsabile dell'eventuale inquinamento/spandimento:

- a) pulizia, disinquinamento e smaltimento delle sostanze recuperate;

3) a carico dell'Autorità di Sistema Portuale:

- a) disinquinamento nel caso in cui, al termine delle indagini condotte dall'Autorità Marittima, non ne venisse in alcun modo individuato il responsabile, nel limite delle spese documentate;
- b) raccolta, su richiesta dell'Autorità Marittima, di oggetti pericolosi per la navigazione;
- c) smaltimento delle sostanze raccolte durante le attività sub a e sub b.

Il concessionario deve applicare correttamente le tariffe contenute nell'offerta presentata e richiedere esplicita autorizzazione all'Autorità di Sistema Portuale se, in via del tutto eccezionale, per comprovate e non prevedibili difficoltà nello svolgimento dell'attività, le tariffe in vigore dovessero essere maggiorate.

Il concessionario avrà diritto al riconoscimento dei pagamenti da parte degli utenti del servizio entro 30 giorni data fattura e non potrà in alcun modo rivalersi sull'Autorità di Sistema Portuale per effetto di mancato o ritardato pagamento.

Il concessionario dovrà inoltre inviare annualmente all'Autorità di Sistema Portuale il tariffario dei servizi accessori connessi alle operazioni di disinquinamento (a titolo esemplificativo: diritto di chiamata, pratiche amministrative formulario rifiuti; impiego furgone e trasporto alla smaltimento; impiego di farine e salsicciotti oleoassorbenti).

Art. 7 – Caratteristiche tecniche dei mezzi e loro dotazioni

I mezzi impegnati devono essere in grado di operare con adeguate autonomia e capacità operativa in tutte le aree della concessione, nonché essere manovrabili in modo da poter operare in spazi ristretti e sotto banchina.

Devono rispondere ai requisiti di sicurezza, funzionalità e efficienza meccanica e nautica, manovrabilità e autonomia operativa in rapporto alla qualità di materiale da asportare e alle condizioni atmosferiche che potranno incontrare.

Ai fini della sicurezza della navigazione e per consentire il monitoraggio dell'attività svolta, detti mezzi devono obbligatoriamente essere muniti di:

- apparati ricetrasmittenti VHF autorizzati per le segnalazioni urgenti;
- AIS (Automatic Identification System) di Classe B o superiore (funzionale per un congruo numero di ore anche in assenza di alimentazione di bordo).

Su di essi deve essere applicata in modo visibile la dicitura "Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Pulizia e disinquinamento", con relativo logo.

Per l'esecuzione del servizio di **pattugliamento** devono essere utilizzate:

- almeno 2 motobarche spazzamare, con adeguato equipaggio, complete dei mezzi necessari per la raccolta e lo stivaggio dei rifiuti raccolti.

Per l'esecuzione del servizio di **disinquinamento** degli specchi acquei portuali devono essere utilizzati:

- almeno 2 motobarche, con adeguato equipaggio, complete dei mezzi necessari per il recupero degli olii dalle superfici marine, atte e autorizzate al trasporto delle sostanze inquinanti, disponibili continuativamente (24 ore su 24 e 7 giorni su 7).
- altri mezzi diversi:
 - motobarca veloce per l'estensione delle panne galleggianti di contenimento;
 - gru da almeno 1,2 t di portata per sollevare oggetti dall'acqua;
 - panne galleggianti di contenimento almeno per m 1.200;
 - gruppo elettrogeno trasportabile, pompe ad immersione ed idropultrici;
 - pompe per il travaso dei prodotti liquidi con manichette e compressori a scoppio;
 - chiatte per stoccaggio prodotti recuperati per almeno 1.000 t.

Tutti i mezzi e le attrezzature di bordo devono essere dotati di un sistema antideflagrante, al fine di non provocare incendi nel corso di recupero di prodotti infiammabili.

Art. 8 – Tutela del personale dipendente

Il concessionario deve applicare nei confronti del proprio personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge.

Deve inoltre adempiere regolarmente agli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e altro previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Norme di sicurezza

Il concessionario assume in proprio ogni rischio di danno a persone, siano esse dipendenti o terzi, nell'area di svolgimento del servizio.

Il concessionario deve adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente, del personale del committente e di terzi, applicando tutte le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

Il concessionario deve produrre il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante il lavoro (come previsto dal D.lgs 81/2008), che deve essere messo a disposizione anche delle Autorità ispettive.

I natanti impegnati per il servizio devono essere abilitati alla navigazione secondo le normative emanate dall'Autorità Marittima e devono essere equipaggiati con un numero sufficiente di persone abilitate alla conduzione nautica e di macchina, nonché alla sua sicurezza in navigazione e manovra.

Nell'espletamento del servizio, il concessionario deve tener conto di quanto previsto dall'articolo 6 della L 464/1998, in particolare, per quanto attiene alla predisposizione di piani per far fronte agli incidenti da inquinamento da idrocarburi nell'ambito portuale.

Il concessionario deve, inoltre, seguire quanto approvato con il DM 34 del 29/01/2013 "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere degli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive".

Art. 10 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Autorità di Sistema Portuale e il concessionario durante l'esecuzione del servizio, siano esse di natura tecnica, giuridica o amministrativa, devono essere discusse e decise per iscritto.

Le eventuali controversie tra l'Autorità di Sistema Portuale e il concessionario che non siano state definite in via amministrativa, saranno decise in via giudiziale con competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 11 – Prestazioni e servizi non previsti dal Capitolato

Nel caso in cui vengano richieste prestazioni non previste e per le quali non siano convenute apposite voci di tariffa, il concessionario potrà accordarsi, previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, con l'utente del servizio (Agenzia marittima o Comandante della nave o, nel caso di navi militari, Comando Marina di Venezia).

Le procedure per l'esecuzione delle prestazioni non previste devono comunque rispettare le normative vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei prodotti inquinanti, di sicurezza e igiene.

Art. 12 – Produttore dei rifiuti

Il produttore dei rifiuti galleggianti raccolti durante l'esecuzione dell'attività sarà il concessionario, che avrà l'obbligo di gestirli secondo il D.Lgs. 152/2006, documentandone quantità, tipologia e destinazione ogni qualvolta l'Autorità di Sistema Portuale ne facesse richiesta.

Art. 13 – Penali

Nel caso in cui siano accertati ritardi nell'attività di pronto intervento, si applica una penale pari a 200,00 € per ogni ora di ritardo.

Al concessionario verranno imputati altresì i danni a cose e persone derivanti dal mancato intervento tempestivo secondo il presente capitolato.

Allegati al presente Capitolato:

1. Planimetria della circoscrizione territoriale del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.